

| SEZIONE | ESITO    | NUMERO | ANNO | MATERIA        | PUBBLICAZIONE |
|---------|----------|--------|------|----------------|---------------|
| LAZIO   | SENTENZA | 330    | 2016 | RESPONSABILITA | 02/12/2016    |

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI**

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

dott. ssa Piera Maggi

Presidente

dott. ssa Chiara BERSANI

Consigliere

dott. Stefano PERRI

Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74636 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:

CASTAGNA Damiano, elettivamente domiciliato in Roma Corso Trieste n. 16 presso lo studio degli Avvocati Michele De Cilla e Salvatore Napolitano, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Scittarelli, giusta delega a margine della memoria di costituzione;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 8 novembre 2016, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Ugo Montella, l'Avvocato dello stato Emanuele Manzo per conto dell'interveniente Enea e l'Avvocato Scittarelli per il convenuto;

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 13 aprile 2016, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha convenuto in giudizio il signor Castagna, nella sua ex qualifica di collaboratore tecnico 6° livello economico dell'Agenzia ENEA, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 11.500,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per il danno erariale prodotto per la condotta dolosa posta in essere in occasione della sua assunzione presso l'ente e venuta a conoscenza dell'Amministrazione a seguito di denuncia anonima.

In particolare, dagli atti è risultato che il convenuto aveva partecipato al concorso, per titoli ed esame colloquio, per il reclutamento di trentasei unità di personale di area tecnica: il bando di concorso prevedeva, tra gli altri requisiti, il possesso di una pregressa esperienza lavorativa professionale biennale.

Nella domanda di concorso, il Castagna aveva dichiarato di essere in possesso di tale pregressa esperienza lavorativa biennale maturata dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2007, anche se poi aveva esibito, in sede di stipula del contratto di lavoro, una certificazione attestante il rapporto di lavoro pregresso svolto presso la società IT.M. s.r.l. dal 1 febbraio 2006 al 31 marzo 2008 e un estratto contributivo INPS ove erano riportati lavori dipendenti utili ai fini concorsuali per complessivi 21 mesi svolti sempre tra il 2006 e il 2008 ma non coerenti nelle date con i periodi temporali indicati nella domanda presentata. Da un successivo controllo presso la camera di commercio si appurava che la citata società risultava iscritta dal luglio 2005 e, quindi, l'interessato mai avrebbe potuto essere dipendente della stessa nel periodo temporale dichiarato nella domanda di concorso.

Con disposizione commissariale n. 226/2013 del 15 maggio 2013, il Castagna è stato licenziato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 55 quater lettera D) del decreto legislativo n.165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, per aver effettuato dichiarazioni false in sede di instaurazione del rapporto di lavoro: ne è seguita la denuncia alla locale Procura della Repubblica e l'attività istruttoria di questa Procura contabile che ha contestato al Castagna nell'invito a dedurre un danno erariale, pari al 10% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite nel quadriennio di durata del rapporto lavorativo, desumibile dalla compromessa qualità tecnica dell'opus fornito all'Amministrazione determinato dalla mancanza dell'esperienza professionale richiesta dal bando.

L'invitato ha controdedotto precisando che più puntuali controlli da parte dell'Amministrazione avrebbero evitato il danno ma la Procura, nell'atto di citazione, ha evidenziato la connotazione dolosa della condotta del Castagna che ha effettuato dichiarazioni mendaci e non veritiere, per cui, pur tenendo conto della capacità pratica posseduta dal convenuto in sede di quantificazione del danno, ha ribadito la richiesta risarcitoria.

Con atto di intervento dell'Avvocatura generale dello stato, si è costituito l'Enea che ha precisato la causa illecita del rapporto lavorativo instaurato tra l'Agenzia e il signor Castagna che ha prodotto documentazione non veritiera in sede di costituzione dello stesso. Tale aspetto impedirebbe di configurare un rapporto lavorativo di fatto tale da legittimare un diritto alla retribuzione da parte del dipendente, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., proprio per la sussistenza di una causa illecita che giustifica l'avvio di un procedimento di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in quanto la prestazione fornita è priva di giusta causa e l'Amministrazione non può avvantaggiarsene perché non corrispondente a quella richiesta dal bando di concorso.

Pertanto l'interveniente ha concluso aderendo in toto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura.

Con memoria depositata in data 18 ottobre 2016, il Castagna si è costituito in giudizio, riaffermando l'estraneità all'addebito erariale in quanto l'Autorità giudiziaria ordinaria avrebbe archiviato il relativo procedimento di falso e l'Agenzia Enea avrebbe comunque beneficiato della prestazione lavorativa del dipendente, non sollevando mai alcun rilievo per la diligenza e la professionalità manifestata per tutti i quattro anni di servizio svolto. Il danno contestato sarebbe quindi compensato dall'utilità comunque conseguita dall'Amministrazione che non avrebbe mai accusato alcun disservizio e peraltro la lieve infrazione commessa sarebbe stata già sufficientemente sanzionata con il licenziamento disciplinare.

Alla pubblica udienza, il Rappresentante della Procura regionale ha insistito nella richiesta risarcitoria, stante la sussistenza di un pregiudizio subito dall'Amministrazione che ha ottenuto una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta nel bando di concorso, anche se la mancata esperienza biennale riguardava un periodo di soli tre mesi per cui si è ritenuto di limitare il risarcimento del danno al 10% di quanto complessivamente percepito. La Procura ha, infatti, precisato che la giurisprudenza contabile è pacifica nel richiedere l'integrale restituzione di quanto percepito in caso di prestazione di lavoro effettuata a seguito della produzione di documenti (titolo di studio) falsi che comportano la nullità totale del rapporto di lavoro.

L'interveniente Enea ha fatto rinvio all'atto scritto, confermando l'adesione alle richieste della Procura regionale.

La difesa del convenuto, nel ribadire la insussistenza di qualsiasi danno da disservizio, stante le prestazioni fornite dal Castagna con la professionalità richiesta, ha concluso per il proscioglimento del convenuto.

**DIRITTO**

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per danno erariale prodotto dalla presentazione di documentazione non veritiera da parte del convenuto in sede di costituzione del rapporto di lavoro.

Risulta dagli atti che il Castagna è stato assunto presso la Agenzia Enea in data 1 aprile 2009 a seguito della partecipazione ad una selezione pubblica che prevedeva, tra gli altri requisiti, il possesso di una qualificata esperienza professionale maturata nel periodo temporale biennale indicato sul bando di concorso.

L'istruttoria amministrativa svolta ha dimostrato che la documentazione esibita dall'interessato e quella acquisita d'ufficio a seguito dei controlli, presenta evidenti difformità sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale in quanto l'esperienza professionale effettivamente svolta dal convenuto non ha raggiunto il periodo biennale richiesto anche se per soli tre mesi circa.

I fatti dimostrano, quindi, senza alcun ombra di dubbio, la specifica volontà del convenuto di dichiarare all'Amministrazione elementi oggettivi non veritieri sia formalmente che sostanzialmente con la connivenza della società privata attestante, prima in modo generico, poi per singoli periodi il lavoro effettivamente svolto dal Castagna che, a più riprese, ha prodotto tali attestazioni inducendo in errore l'Amministrazione.

Ciò sarebbe sufficiente per affermare che tutta l'attività lavorativa fornita dal Castagna nei suoi quattro anni sia stata di grado inferiore a quella richiesta dall'Amministrazione tale da non poter giustificare alcuna compensazione con l'utilitas conseguita in quanto questa è possibile trarre soltanto da un'attività generica ma non quando la stessa Amministrazione ha richiesto nel bando di concorso una particolare qualificazione professionale (in tal senso cfr. sezione 3<sup>^</sup> appello n. 151/2004, sezione Sicilia n. 55/2014).

Ciò nonostante, la Procura procedente ha ritenuto di quantificare l'evento dannoso nei limiti del 10% dell'intero importo retributivo corrisposto, per dare comunque rilevanza all'esperienza qualificata svolta presso la società privata da parte del convenuto.

Resta comunque il fatto oggettivo dell'evidente difformità tra quanto dichiarato all'Amministrazione, peraltro sempre in modo diverso e non puntuale, e la reale esperienza maturata prima dell'assunzione che comunque non ha mai raggiunto il periodo biennale, il che è sufficiente per questo Collegio per dichiarare la responsabilità dell'evento dannoso prodotto.

Infatti la prestazione fornita dall'interessato, proprio perché priva di questa esperienza professionale pregressa, non è stata di livello qualitativo conforme a quella richiesta dall'Amministrazione che, quindi, si è dovuta accontentare di un minus rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire da altro candidato alla selezione in possesso integrale del requisito richiesto: peraltro, la riconosciuta utilità della prestazione anche da parte di questo Collegio induce ad una rideterminazione dell'addebito da attribuire pari a €. 8.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria. Su detta somma da restituire devono calcolarsi gli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

#### **PQM.**

La Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, condanna il sign. Castagna Damiano al pagamento in favore dell'Agenzia ENEA della somma di euro 8.000,00, compresa rivalutazione monetaria, alla quale devono essere aggiunti gli interessi legali dal momento del deposito della pronuncia e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate in euro 179,93 (centosettantanove/93) seguono la

soccombenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 novembre 2016.

L'estensore

Il Presidente

F.to Stefano Perri

F.to Piera Maggi

Deposito del 2 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Marina CALABRESI